



Isonne, 21 novembre 2022

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE I PROVVEDIMENTI IN CASO DI NEVICATE E DI GELO

Il Municipio di Isonne, con RM n° 468/2022:

- richiamati gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- e tutti gli altri disposti di legge applicabili

ordina

Art. 1 Deposito e sgombero neve	<p>È vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.</p> <p>La neve raccolta dalle strade, dalle piazze e dai posteggi, dove non sarà possibile sgomberarla altrove, verrà depositata su terreni di proprietà privata, avendo cura di non causare intralcio o danno.</p> <p>Lo sgombero di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della calla neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.</p>
Art. 2 Veicoli e parcheggi	<p>Durante le neviccate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada o sui marciapiedi o nei posteggi pubblici "ai Pòrtuch da Súer" e "ala Madóna da Rè" (dove viene posto il divieto di parcheggio tramite segnaletica).</p> <p>Il Servizio neve può ordinare la rimozione forzata dei veicoli d'intralcio.</p> <p>Per le autovetture parcheggiate in altri parcheggi si invita i proprietari ad essere reperibili al fine di procedere con la pulizia della neve, generalmente, al termine della nevicata.</p> <p>Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.</p>
Art. 3 Stabili	<p>I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.</p> <p>I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.</p>
Art. 4 Acqua sulla pubblica via	<p>È vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.</p>
Art. 5 Cinte, recinzioni, siepi, piante, ecc.	<p>Le recinzioni e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario, il Comune declina ogni responsabilità per eventuali danni.</p>



	I rami sporgenti sulla strada e altri oggetti che invadono il campo stradale devono essere eliminati. In caso contrario i costi di rimozione saranno addebitati al proprietario.
Art. 6 Sgombero neve	La neve proveniente dai mezzi per lo sgombero viene ammucciata di regola sul lato della strada dove sono poste le caditoie.
Art. 7 Utenti della pubblica via e della strada	<p>Gli utenti della pubblica via e della strada sono resi attenti ai pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che spesso si manifestano in modo repentino.</p> <p>Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può, in principio, essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di persone o autoveicoli su vie e strade ghiacciate o coperte da neve.</p>
Art. 8 Danni alle proprietà private	<p>Eventuali danni cagionati alle proprietà private durante il servizio di sgombero neve dovranno essere segnalati entro 5 giorni alla Cancelleria Comunale il quale provvederà alle verifiche del caso.</p> <p>Si invita la popolazione a verificare, prima della stagione invernale, lo stato dei manufatti confinanti con le strade soggette al passaggio dei mezzi invernali adibiti allo sgombero neve e se del caso a procedere con la loro messa in sicurezza (bucallettere, recinzioni, cancelli, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti, piantagioni, ecc...).</p>
Art. 9 Limitazione del servizio	<p>In caso di situazioni di persistenti nevicate alle quali non è possibile far fronte con i mezzi a disposizione, è possibile che alcune tratte di strade possano essere soggette ad un servizio invernale limitato.</p> <p>I settori interessati saranno se del caso segnalati per tempo con un'apposita segnaletica.</p>
Art. 10 Esclusione del servizio	<p>Il servizio di sgombero neve e spargimento sale avviene unicamente sulle strade comunali all'interno dell'abitato.</p> <p>Non è previsto il servizio nelle seguenti strade: al Runch, a Revüira, a Permaiúa, ai Mürèc, Calanchétt, in Cürüné, a Nesgiüeit, a Paü (da intersezione con al Punt de Cría verso "Lodra") e al Punt de Cría (da intersezione a Paü verso il ponte).</p> <p>I fruitori di queste vie sono responsabili per eventuali incidenti.</p>
Art. 11 Multe	Ogni violazione delle citate ordinanze sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
Art. 12 Entrata in vigore	<p>Adottata dal Municipio con risoluzione municipale n° 468/2022 del 21 novembre 2022.</p> <p>Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC durante il periodo dal 22.11.22 al 07.12.2022.</p> <p>Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, entro il termine di pubblicazione.</p> <p>La presente Ordinanza entra in vigore, scaduto il termine di pubblicazione, con la crescita in giudicato.</p>

Tenuto conto dei disagi causati dalle precipitazioni nevose e dal gelo, confidiamo nella collaborazione e comprensione degli utenti verso gli addetti al servizio e il Municipio, e per questo vi ringraziamo anticipatamente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
D. Buloncelli

Il Segretario
P. Zanelli

